

PER UNA MAGGIORE TUTELA DEL COMPENSO DEL DIFENSORE



Associazione Italiana Giovani Avvocati

SEZIONE DI NOVARA

Autore: Giuseppe Franco - Delegato

PER UNA MAGGIORE TUTELA DEL COMPENSO DEL DIFENSORE

1. PREMESSA

I Padri Costituenti pensarono l'avvocato nel ruolo di figura chiave nella realizzazione concreta e fattiva dei diritti previsti nella nostra Carta Fondamentale in favore di tutti i consociati, riconoscendogli una primaria rilevanza costituzionale ancorché implicita.¹

A fronte di tale rilevanza data alla nostra attività non si può fare a meno di sottolineare come il Legislatore appronti tutele per il diritto all'effettività della retribuzione degli avvocati, soprattutto di giovani giuristi, inferiori a quelle di altre categorie di lavoratori, quali ad esempio, quelli con contratto subordinato.

L'articolo 36 della Costituzione esprime principio generale di tutela della dignità del lavoratore, applicabile a qualsiasi tipologia e non può considerarsi ragionevole, né costituzionalmente orientata un'interpretazione del diritto vivente che consenta una disparità di trattamento tra dipendenti e lavoratori autonomi dal punto di vista processuale e spese di giustizia².

A questa premessa consegue, dunque, una proposta operativa di indirizzo politico per la nostra Associazione, volta, attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento delle misure di cui si dirà infra, a rimuovere le disparità esistenti tra il recupero della retribuzione del lavoratore ed il recupero del credito del professionista.

2. LA RIDUZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI DI RECUPERO DEL CREDITO DELL'AVVOCATO

Come già detto nel nostro ordinamento assistiamo all'attribuzione al professionista di oneri sempre crescenti.

La L. 247/2012 c.d. "*Legge professionale*" ha introdotto a nostro carico degli oneri di non poco conto: il dotarsi di un'assicurazione R.C. professionale, l'obbligatorietà di una polizza infortuni per il professionista ed i propri collaboratori, l'obbligo di formulazione del preventivo, che individui sin da subito il totale costo della causa e la sua complessità, senza possibilità di tener conto di eventuali imprevisti. Addirittura è in discussione da tempo l'introduzione dell'obbligo a carico dell'avvocato di dotarsi di POS che, come tutti sappiamo, non è certo a buon mercato.

A fronte di tutto questo, tuttavia, non si assiste ad un'adeguata tutela dal maggiore rischio in cui possa incorrere un professionista: la possibilità di insolvenza del cliente.

La vigente normativa consente al professionista di seguire tre strade per il recupero del credito per le prestazioni effettuate: il ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c.; 2; l'utilizzo della procedura prevista dall'art. 28 della L. 13 giugno 1942 n.794, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011; oppure la citazione diretta del cliente dinanzi al Giudice di Pace, per crediti inferiori ai 5.000 €.

¹ Il riferimento è all'art. 24 della Costituzione che esprime il principio che: "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", stabilisce nei fatti quale architrave il principio il principio di essere difesi da chi tecnicamente è in grado di approntarla: l'Avvocato.

² Il d.p.r. 115/2002 prevede all'art. 9 l'esonero dal pagamento del contributo unificato, delle spese di notifica e dei diritti di copia per tutti i lavoratori il cui reddito riferito all'anno precedente la causa sia inferiore alla somma pari a tre volte l'importo del reddito imponibile IRPEF per usufruire al Patrocinio a Spese dello Stato.

Innanzitutto vi è l'obbligo di versamento del C.U.I.R. con importi pagati dal professionista che possono arrivare anche a diverse centinaia di Euro, con conseguente aggravio di spese per il professionista che vuole semplicemente recuperare quanto gli spetta: una giusta ed equa retribuzione in favore del lavoro intellettuale prestato.

Altro ostacolo è rappresentato, nel caso in cui si decida di depositare ricorso per decreto ingiuntivo, invece dall'obbligo di autenticazione della nota pro forma da parte del Consiglio dell'Ordine, per potersi dire soddisfatto il requisito dell'art. 633 comma 1° n.2.

Tale procedura di "autentica" della parcella, oltre a non essere breve nei tempi, prevede altresì il pagamento di una somma, pari al 3% dell'importo totale della nota pro forma, che rappresenta un ulteriore costo da anticipare per vedere "*certificata*" l'attività svolta.

Altra spesa che la nostra categoria è obbligata a sostenere, soprattutto in ambito penale, ove non si registra ancora la presenza di un processo telematico, è il pagamento dei diritti di copia per tutti gli atti ed i verbali necessari nel giudizio per la riscossione del credito per provare la sussistenza della domanda di condanna.

Altre spese si registrano relativamente agli atti effettuati dall'ufficiale giudiziario per spese di notifica dei vari atti, per l'apposizione della formula esecutiva e per tutte quelle altre spese note comunque imposte dalla legge.

Quindi l'avvocato che abbia prestato diligentemente la propria attività, con ampio dispendio di tempo, ed abbia magari anche ottenuto risultati favorevoli per il proprio assistito, si trova allo stato attuale a dover anticipare diverse centinaia di euro per il recupero di quanto gli è legittimamente dovuto a fronte dell'attività prestata, soldi che non sa se e quando recupererà, date i noti tempi, non certo brevi, delle procedure esecutive.

È in quest'ottica che si pone chiaramente l'intenzione di chiedere che AIGA Nazionale insista nelle opportune sedi affinché venga rimodulato l'importo del contributo unificato sulla scorta di quanto già avviene per i lavoratori dipendente, se del caso disponendo l'esonero per quei colleghi che per reddito si trovano in una "*fascia debole*", sempre e comunque lavorando per l'abolizione dei diritti di copia, dell'emolumento per l'autentica delle note pro forma, delle spese di notifica degli atti, dell'apposizione della formula esecutiva.

Solo in questo modo l'avvocato, ricorrendo ad un trattamento davvero eguale e corrispondente a quello dei dipendenti, potrà trovare un giusto metodo per vedere legittimamente soddisfatta l'aspirazione a ricevere una adeguata e costante retribuzione.

3. UNA PROPOSTA OPERATIVA: UNA NUOVA PROCEDURA DI RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE

Nell'ottica di rendere effettiva la tutela del credito dell'avvocato, si propone una nuova procedura di recupero del credito semplificata tale da ridurre i tempi per il recupero del credito.

L'attuale procedura 28 della L. 13 giugno 1942 n.794, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011 ossia il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. C.p.c., vede alcune criticità dovute al grado di giurisdizione cui è demandata la competenza: l'ufficio di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha presentato la propria opera. In altre parole: nel caso di

avvocato un di Torino che abbia prestato la propria attività a Palermo sarà costretto a richiedere, in caso di insolvenza, tutela presso il Tribunale di Palermo.

La nuova procedura vuole innanzitutto stabilire la competenza nel Tribunale Civile in composizione monocratica del Luogo ove venne conferito l'incarico professionale, o, in alternativa del luogo ove il professionista ha lo sede principale dello Studio.

In questo modo verrebbe permesso al professionista di agire direttamente nel foro nel quale opera senza l'esborso di gravose spese di trasferta.

Al fine di sgravare i tribunali, notoriamente in affanno, a causa delle numerose procedure civili, per le cause sino al valore di 5000 € viene attribuita competenza funzionale per valore al Giudice di Pace.

Il Tribunale giudica in composizione monocratica.

Si dovrebbe partire dall'abolizione dell'obbligo, sancito all'art. 3 della L. 162/2014, di esperimento della negoziazione assistita a pena di improcedibilità del procedimento. La negoziazione in caso di compenso professionale dovrà essere solamente facoltativa.

La nuova procedura verrebbe introdotta con ricorso diretto al Giudice che deve contenere gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. ai numeri 1),2), 3),4),5) e 6) compreso l'avvertimento di cui al numero 7) con richiesta diretta di fissazione di udienza.

Il giudice, avvenuta l'iscrizione a ruolo del ricorso e formato il relativo fascicolo a cura della cancelleria, dovrebbe procedere con l'emissione del decreto di fissazione d'udienza entro 10 giorni dall'iscrizione a ruolo e fissare la medesima al massimo entro 45 giorni dall'iscrizione a ruolo del procedimento.

La notifica del ricorso e del decreto deve avvenire, a cura del ricorrente, entro 20 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice. La parte resistente avrebbe termine per la costituzione nel giudizio entro 5 giorni prima dell'udienza fissata all'uopo dal giudice.

Il ricorso dovrebbe contenere oltre gli elementi sopra citati anche l'indicazione precisa delle prove documentali e testimoniali da ammettersi solo se il giudice le ritiene indispensabili.

Il convenuto potrebbe costituirsi con memoria difensiva entro 5 giorni prima dell'udienza con atto che deve contenere una precisa presa di posizione sui fatti dedotti dal ricorrente nonché offrire gli elementi di prova posti a fondamento di quanto dedotto.

Alla prima udienza si svolge l'intero procedimento.

Il giudice, presa cognizione delle prove offerte dalle parti e di quanto da loro dedotto, inviterebbe le medesime a discutere il merito della causa.

Solo qualora vi siano anche richieste di istanze istruttorie di prova testimoniale il giudice potrebbe decidere se ammetterle solo se ritenute indispensabili per la decisione (es. perché manca la prova scritta del conferimento dell'incarico ovvero deve essere testimoniato l'esperimento di particolari attività quali ad esempio l'effettuazione di sopralluoghi) e l'escussione rimandata con udienza da fissarsi entro il termine di 15 giorni dall'emissione della decisione.

Le parti potrebbero stare in giudizio personalmente senza l'ausilio di un difensore.

Dopo la prima udienza il Giudice Monocratico si riunirebbe in camera di consiglio ed emette ordinanza non impugnabile immediatamente esecutiva della quale dà lettura alle parti o provvede alla comunicazione mediante i normali mezzi predisposti dalla legge.

Tale procedura permetterebbe al difensore di giungere a sentenza entro il termine di 45 giorni dall'iscrizione a ruolo del ricorso evitando inutili formalismi legati ad esempio all'esperimento della procedura ordinaria dinanzi al giudice di pace.

La stessa procedura si chiedi venga poi applicata anche in caso di opposizione proposta dal cliente al decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista.

4. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si

CHIEDE

che il Congresso Ordinario approvi la presente mozione per impegnare la Giunta Nazionale a richiedere all'attuale Governo in carica, o a quello che dovesse sostituirlo a partire dalle prossime elezioni, di voler rivedere le normative in tema di spese di Giustizia, CUIR e diritti di segreteria previste dal D.P.R. 115/2002 e la modifica della procedura del recupero del credito di cui all'art. 28 della L. 13 giugno 1942 n.794, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011 nei termini che seguono:

- ✚ Adeguamento del C.U.I.R. per le procedure di recupero del credito dell'onorario dell'avvocato a quanto già previsto dall'art. 9 comma 1 bis Dpr. 115/2002 per i lavoratori dipendenti;
- ✚ Abolizione dei diritti di copia, di segreteria, poste a carico dell'avvocato per l'estrazione di eventuali verbali, atti e documentazione a qualsiasi titolo ai fini certificativi dell'attività svolta dal professionista;
- ✚ Abolizione delle spese di notifica di tutti gli atti riguardanti le procedure di recupero dei crediti professionali forensi;
- ✚ L'abolizione delle spese di apposizione della formula esecutiva;
- ✚ L'abolizione dell'obbligo sancito all'art. 3 della L. 162/2014 a pena di improcedibilità della negoziazione assistita in caso di recupero del credito del professionista;
- ✚ L'adozione di una nuova procedura di recupero del credito, alternativa al decreto ingiuntivo, con modifica dell'art. 28 della L. 13 giugno 1942 n.794, come modificata dal decreto legislativo n. 150/2011 nei termini e nell'iter processuale esposti al punto n. 3 della presente mozione.